

## **Bando del XIV Concorso a tema**

### **«Assemblee parlamentari e collegialità governativa nella definizione e attuazione del PNRR»**

L'Italia è stata per prima e più duramente colpita dalla crisi sanitaria, economica e sociale provocata dalla pandemia, pagando – in ambito Ue – il costo più alto in vite umane. In ragione di ciò, tra i Paesi europei è il massimo beneficiario, in valore assoluto, del programma *Next Generation EU*: della relativa complessiva posta economica (750 miliardi di euro), l'Italia potrà contare su risorse per investimenti pari a 191,5 miliardi di euro (68,9 miliardi a fondo perduto; 122,6 miliardi in prestiti). Ulteriori 30,6 miliardi di euro deriveranno da un Fondo complementare interno finanziato attraverso scostamenti pluriennali di bilancio. Per fare fronte alla crisi, dunque, il totale degli investimenti previsti per l'Italia è pari a 221,1 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026. Una posta economica enorme, priva di precedenti storici.

Il 25 aprile scorso, il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), poi inoltrato ufficialmente alla Commissione europea il 30 aprile. Nel PNRR sono illustrati gli investimenti e le riforme che l'Italia si impegna a realizzare nel suddetto arco temporale. Il piano si articola in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute). Prevede un ambizioso pacchetto di riforme ordinamentali (pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione normativa, promozione della concorrenza). Indica nelle pari opportunità (territoriali, generazionali e di genere) le priorità trasversali. Negli obiettivi rappresenta un piano epocale, pensato per ridisegnare stabilmente il futuro economico e sociale del Paese.

La rivista *Quaderni Costituzionali* è interessata a capire [1] *come* si è arrivati a disegnare il PNRR e [2] *come* ne verrà gestita l'implementazione, al fine di valutare il grado di coinvolgimento degli organi di indirizzo politico della nostra forma di governo (Assemblee parlamentari e Consiglio dei Ministri) in una fase decisiva e irripetibile nella vita della Repubblica. Viceversa, s'intende escluso dall'ambito d'indagine il perché delle scelte di merito compiute nel PNRR, come pure la loro descrizione analitica (missioni, riforme ordinamentali, priorità trasversali).

Quanto al primo profilo d'interesse: quali sono stati i soggetti sociali e gli organi istituzionali coinvolti nella definizione del PNRR? Quale la procedura seguita per individuarne i contenuti? All'interno di tale processo, qual è stato il ruolo svolto dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri? In ultima analisi, da chi e dove è stato esercitato il potere finale di decisione?

Quanto al secondo profilo di interesse, la *governance* del PNRR, tratteggiata nella sua sezione dedicata all'attuazione e monitoraggio del piano, è ora normata nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui Titolo I (artt. 1-14) è interamente dedicato al sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Una volta ricostruito l'inedito modello di

*amministrazione di missione* che ne emerge, che valutazione se ne può dare in termini di coerenza con il disegno costituzionale delle relazioni *intragovernative* (art. 95 Cost. e legge n. 400 del 1988), *centro-periferia* (con riferimento alle dinamiche competenziali tra Stato e Regioni) e *interordinamentali* (con riferimento al rapporto tra competenze statali e dell'Ue)? Quali funzioni è chiamato a svolgere il Parlamento e con quale capacità di indirizzo e di controllo?

Nella propria indagine, volendo, il candidato potrà anche guardare al tema in chiave *storica*, confrontando quanto oggi accade con esperienze passate egualmente significative, quali *l'European Recovery Program* (c.d. Piano Marshall) avviato nel 1948 per la ricostruzione e la ripresa economica post-bellica del Paese, o l'istituzione con legge 10 agosto 1950, n. 646 della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (c.d. Cassa per il Mezzogiorno). Potrà anche guardarvi in chiave *comparata*, mettendo a confronto il modello prescelto in Italia per l'attuazione del proprio PNRR con modelli alternativi di *governance* assunti in altri Paesi dell'Ue. Infine, potrà anche utilizzare una chiave interpretativa di *politica del diritto*: misurare, in tema, il grado di continuità/discontinuità tra le scelte di metodo del Governo Draghi e del Governo Conte II (autore di una prima versione del PNRR trasmessa al Parlamento il 15 gennaio 2021), la cui crisi si è consumata anche per dissidi interni alla sua maggioranza sul *come* definirne e attuarne i contenuti.

Obiettivo del bando è acquisire contributi in grado di argomentare - al termine della loro analisi - se siamo in presenza di una dinamica della forma di governo riconducibile alla versatile flessibilità delle sue regole o, invece, ad una loro deroga provvisoria giustificata da ragioni emergenziali o, ancora, a un mutamento di fondo del circuito dell'indirizzo politico proprio di un governo parlamentare.

Il saggio, che deve essere scritto in conformità alle regole generali della Rivista indicate nelle *Informazioni per i collaboratori*, non può superare le 80.000 battute (spazi e note incluse) e andrà consegnato alla Redazione della Rivista entro il 12 aprile 2022, inviando il relativo *file* via mail a Chiara Bologna (quadernicostituzionali@mulino.it). La valutazione degli elaborati pervenuti sarà svolta, in forma anonima, da parte di una Commissione giudicatrice composta dai membri della Direzione e della Redazione di *Quaderni costituzionali*. Al vincitore del concorso, oltre alla pubblicazione del saggio, sarà assegnato in premio un abbonamento gratuito alla Rivista per cinque anni. Oltre a quello del vincitore, potranno essere pubblicati anche altri saggi ritenuti meritevoli dalla Commissione giudicatrice.